

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2134 in data 18-04-2019

OGGETTO : AGGIORNAMENTO ANNO 2019 NELL'APPLICAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEL D.M. N. 32442 DEL 31 MAGGIO 2000 RECANTE "MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE". ISTITUZIONE DI TRE NUOVI FOCOLAI RINVENUTI NEL 2018 NEI COMUNE DI ARNAD, HONE, MONTJOVET E ZONE LIMITROFE.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 08 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", a decorrere dal 1° aprile 2019 ad integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 371 in data 22 marzo 2019 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visto che la Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari svolge le funzioni istituzionali di competenza del servizio fitosanitario regionale;

vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell' 8 maggio 2000 "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", come modificata dalla Direttiva 2002/89/CE;

visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", in particolare l'articolo 50, comma i), che attribuisce ai servizi fitosanitari regionali la competenza in merito all'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

richiamato il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000;

considerato che il suddetto decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 prevede che siano i servizi fitosanitari regionali ad individuare le misure fitosanitarie più opportune da adottare nel territorio di propria competenza;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 448 in data 12/02/2014 "Applicazione di Valle d'Aosta del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" con istituzione della zona focolaio in parte dei comuni di Issogne-Verrès – Focolaio 2013";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1012 in data 23/03/2015 "Aggiornamento nell'applicazione in Valle d'Aosta del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 recante "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite", focolai 2014".

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 662 in data 24/2/2016: "Aggiornamento anno 2015 nell'applicazione in Valle d'Aosta del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 recante "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite". Istituzione di nuovi focolai in alcune zone dei comuni di Saint-Christophe, Quart e Aymavilles".

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3320 in data 29/07/2016 "Aggiornamento anno 2016 nell'applicazione in Valle d'Aosta del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 recante "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite". Istituzione di un nuovo focolaio nel comune di Donnas e zone limitrofe".

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1673 in data 07/04/2017 "Aggiornamento anno 2017 nell'applicazione in Valle d'Aosta del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 recante "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite". Istituzione di nuovi focolai rinvenuti nel 2016 nel comune di Aosta e zone limitrofe e nel comune di Pont-Saint-Martin e zone limitrofe.

visto che, nell'ambito degli accertamenti annuali previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del suddetto decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000, l'ufficio servizi fitosanitari della Valle d'Aosta, che svolge a tutti gli effetti le funzioni di servizio fitosanitario regionale, ha verificato, attraverso analisi di laboratorio, nel corso dell'annata agraria 2018, la presenza della fitopatia flavescenza dorata della vite, di seguito chiamata FD, in alcuni vigneti presenti nei comuni di Arnad, Hône e Montjovet;

ritenuto indispensabile adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione di FD nell'area dove si sono verificati i suddetti ritrovamenti della fitopatia, come previsto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000.

DECIDE

- 1) Di istituire 3 nuove zone focolaio di FD nelle seguenti aree:
 - a) area identificata con un raggio di 1000 metri intorno al punto $x=397138,00$ $y=5062612,00$ (coordinate UTM fuso 32 Nord geoidi ED 50) ubicata nel comune di Monjovet e zone limitrofe e rappresentata nella cartografia allegata al presente provvedimento (allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) area identificata con un raggio di 1000 metri intorno al punto $x=400957,00$ $y=5054465,00$ (coordinate UTM fuso 32 Nord geoidi ED 50) ubicata nel comune di Arnad e rappresentata nella cartografia allegata al presente provvedimento (allegato 2) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - c) area identificata con un raggio di 1000 metri intorno al punto $x=401079,00$ $y=5053512,00$ (coordinate UTM fuso 32 Nord geoidi ED 50) ubicata nel comune di Hône e zone limitrofe e rappresentata nella cartografia allegata al presente provvedimento (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di obbligare tutti i proprietari e i conduttori all'estirpo e alla distruzione di qualsiasi pianta di vite (anche americana) presente all'interno delle zone focolaio indicate al punto 1) del presente provvedimento, che manifesti sintomi sospetti di FD, anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal decreto di lotta obbligatoria a FD del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2000;
- 3) di obbligare tutti i proprietari e i conduttori ad eseguire sulle viti coltivate all'interno delle zone focolaio, indicate al punto 1) del presente provvedimento, ad effettuare uno o più trattamenti insetticidi contro il vettore "Scaphoideus titanus", sulla base delle indicazioni impartite dall'ufficio servizi fitosanitari, circa l'epoca, le modalità e i prodotti impiegabili, rese note attraverso specifici comunicati o attraverso informazione diretta fornita ai conduttori dei vigneti, caso per caso;
- 4) di consigliare fortemente nelle aree viticole indenni da FD, uno o più trattamenti insetticidi all'anno contro il vettore "Scaphoideus titanus", previo accertamento con le opportune ispezioni visive (per la fase larvale e di neanide) o con trappole cromotropiche (per la fase di adulto), della presenza dell'insetto "Scaphoideus titanus". Tali trattamenti dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni impartite dall'ufficio servizi fitosanitari, circa l'epoca, le modalità, e i prodotti impiegabili e resi noti attraverso specifici comunicati o attraverso informazione diretta fornita ai conduttori dei vigneti, caso per caso;

- 5) di stabilire che tutte le aziende viticole e, in particolare, quelle che producono conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007, secondo il metodo di produzione biologica, possano utilizzare insetticidi ammessi dalla produzione biologica, fermo restando che le disposizioni relative all'epoca e alle modalità d'intervento contro il vettore, dovranno essere impartite dall'ufficio servizi fitosanitari regionale secondo le modalità indicate nei punti n. 3 e n. 4 del presente provvedimento dirigenziale;
- 6) di obbligare i conduttori di viti di tutta la Valle d'Aosta a denunciare immediatamente all'ufficio servizi fitosanitari regionale qualsiasi caso sospetto di FD che dovesse comparire nei vigneti o nelle piante di viti di propria competenza, indicando la varietà e il portainnesto, il luogo e la consistenza dell'impianto. Qualora si tratti di piante messe a dimora da meno di un anno, i conduttori dovranno fornire all'ufficio competente i relativi passaporti fitosanitari;
- 7) di imporre che, nei campi di piante madri per marze presenti sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in caso di presenza di "Scaphoideus titanus", accertata con opportune ispezioni visive (per la fase larvale e di neanide) e con trappole cromotropiche (per la fase di adulto), siano eseguiti i trattamenti contro il vettore medesimo secondo le indicazioni impartite nei precedenti punti n. 3, 4 e 5;
- 8) di obbligare l'estirpo dei vigneti o di viti isolate in stato di abbandono (dove, cioè, non sono state svolte operazioni agronomiche e di difesa fitosanitaria) rientranti nelle zone focolaio;
- 9) di applicare nel caso di violazione delle suddette prescrizioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 54, comma 23 del d.lgs. n. 214/05, nonché la denuncia all'autorità giudiziaria competente in base all'art. 500 del codice penale ai sensi dell'articolo 9, comma 1), del D.M. n. 32442 del 31/05/2000;
- 10) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'ESTENSORE


Rita BONFANTI

IL COORDINATORE

Fabrizio SAVOYE


ALLEGATO 1
Cartografia della zona di focolaio di flavescenza dorata Comune di Montjovet.
Zona focolaio identificata nel raggio di 1000 metri intorno al punto
x= 397138,00 y= 5062612,00
(coordinate utilizzate UTM fuso 32 Nord - geoida ED50)

1:12.000




ALLEGATO 2
Cartografia della zona di focolaio di flavescenza dorata Comune di Arnad e limitrofi.
Zona focolaio identificata nel raggio di 1000 metri intorno al punto
x= 400957,00 y= 5054465,00
(coordinate utilizzate UTM fuso 32 Nord - geoida ED50)

1:12.000



ALLEGATO 3
Cartografia della zona di focolaio di flavescenza dorata Comune di Hone e limitrofi.
Zona focolaio identificata nel raggio di 1000 metri intorno al punto
x= 401079,00 y= 5053512,00
(coordinate utilizzate UTM fuso 32 Nord - geoidi ED50)

1:12.000



FABRIZIO SAVOYE

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO